

La documentazione al locale sportello unico attività produttive. O al sito gestito Unioncamere

Dal 29/3 la Scia va inviata online

Stop alle segnalazioni cartacee al comune per l'avvio attività

DI MARILISA BOMBI

Dal 29 marzo per aprire una qualsiasi attività commerciale, artigianale o di altro tipo soggetta a Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), bisogna inviare la segnalazione esclusivamente per via telematica al comune. Il cartaceo non sarà più ammesso. Più specificatamente, le Scia dovranno essere inviate on line al Suap, lo sportello unico attività produttive comunale. E, se il comune non sarà in regola (cioè se non ha ancora ottenuto l'accreditamento dal ministero dello sviluppo economico), la Scia andrà inviata via internet al sito www.impresainungiorno.gov.it, gestito da Unioncamere.

Non si arresta l'iter le cui tappe sono state puntualmente stabilite dal recente dpr 160/2010 emanato per onorare gli impegni assunti a livello comunitario dalla direttiva Bolkestein, che il governo ha recepito con il dlgs 59 del 2010 ed entrato in vigore lo scorso 8 maggio. Del resto, già tre anni fa, con il decreto legge 112/2008 era stato assunto l'impegno di far decollare «l'impresa in un giorno». La promessa è stata rispettata. E così se la Segnalazione certificata di ini-

zio attività, la Scia per intendere, è regolare e completa, ovvero è corredata dalle certificazioni e dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà nonché dalle asseverazioni del tecnico di fiducia che comprovano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla disciplina di settore, l'attività può avere immediatamente inizio. La necessità di accelerare il processo per la funzionalità dei Suap, del resto, è la diretta conseguenza dell'inefficacia dello strumento che reca lo stesso nome ma che è stato attivato, a macchia di leopardo, in percentuali di poco superiori al cinquanta per cento dei comuni. Questa situazione, come emerge dalla relazione di accompagnamento del decreto, si è rilevata fattore non marginale nel peggioramento degli indicatori utilizzati per misurare la posizione dell'Italia nella clas-

sifica di Doing Business, con la conseguenza di un arretramento, nel periodo 2008 - 2009, dalla 59a alla 65ª posizione, in forte ritardo rispetto a paesi come Francia, Spagna e Regno Us. In pratica, il Suap designato dal dpr 160/2010 conserva, in parte, soltanto il nome rispetto al Suap regolato dal dpr 447/1998. Se, infatti, originariamente era stata prevista la disciplina rispettivamente per i procedimenti ordinari e per quelli mediante autocertificazione, oggi la disciplina prevede rispettivamente all'articolo 5 il procedimento automatizzato e, all'articolo 7, il procedimento

ordinario ovvero il procedimento unico. Soltanto quest'ultimo mantiene i connotati di quello originario e per questo motivo tutto rimane invariato fino alla scadenza dell'ulteriore tappa prefissata al primo ottobre 2011. Dopodiché il dpr 447 sarà abrogato in toto per lasciare il posto alla più recente disciplina



del dpr 160 pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2010. La data di pubblicazione in Gazzetta del decreto assume particolare importanza in quanto è rispetto a essa che sono stati individuati i diversi step per l'attuazione della riforma. Ma se tutto rimarrà in-

variato fino al 30 settembre per i procedimenti ordinari, ovvero per quelli soggetti ad autorizzazione, in attesa anche che la Conferenza stato-regioni predisponga una modulistica univoca valida per tutte le regioni, il procedimento automatizzato sarà ai nastri di partenza il prossimo 29 marzo. Il procedimento riguarderà tutte le attività che in base al dlgs 59/2010 di attuazione della direttiva Servizi sono state assoggettate a dichiarazione di inizio attività immediatamente efficace e, quindi, oggi a Scia. La nuova procedura, peraltro, è qualcosa di molto simile alla Comunicazione unica, e anzi in alcune ipotesi il procedimento automatizzato previsto dall'art. 5 del dpr 160/2010 ne viene assorbito, come ha affermato il ministero dello sviluppo economico con la circolare 3637 del 10 agosto 2010. Secondo il Mise, infatti, «La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) potrà (v. anche l'art. 25, c. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010), essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c. 8, del dpr n. 581 del 1995».

Le tappe del procedimento	
Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, dpr 160 di data 7 settembre 2010	
Publicazione in G.U.	30 settembre 2010
Richiesta accreditamento Suap dei comuni al ministero dello sviluppo economico	28 gennaio 2011
Termine possibilità utilizzo documentazione in cartaceo per la presentazione della Scia (procedimento automatizzato) - Art. 5 dpr 160/2010	28 marzo 2011
Termine applicazione procedura già prevista dal dpr 447/1998 (procedimento ordinario) - Art. 7 dpr 160/2010	30 settembre 2011

L'Isvap: le imprese devono avere un sistema di controlli interni

Assicurazioni, attenzione all'antiriciclaggio

DI FABRIZIO VEDANA

Le imprese di assicurazione si devono dotare di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'impresa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Lo prevede l'Isvap nello schema di regolamento attuativo dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, posto in pubblica consultazione il 15 febbraio scorso.

Il regolamento proposto contiene i dettami sull'organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell'antiriciclaggio. Le disposizioni, in particolare quelle di cui al capo II, Sezioni I, II, e IV, si pongono in linea di continuità con quelle di cui al Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008, in tema di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed externalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

Vengono previsti presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi, tenuti ai sensi del decreto, di dotarsi di risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. La regolamentazione è, inoltre, ispirata al principio di proporzionalità in modo che i destinatari possano dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la na-

tura, le dimensioni, l'articolazione organizzativa e la forma giuridica dell'attività svolta.

Il regolamento si compone di 27 articoli, ripartiti in IV Capi.

- capo I contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme a fondamento del potere regolamentare esercitato, la definizione delle espressioni usate nel testo e l'ambito di applicazione;

- capo II ha quali destinatari le imprese di assicurazione e si compone di quattro sezioni, dedicate ai principi generali in tema di controllo interno, al ruolo attribuito agli organi sociali e all'organismo di vigilanza nell'ambito del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, ai presidi organizzativi antiriciclaggio e alle disposizioni in materia di gruppi assicurativi;

- capo III ha quali specifici soggetti destinatari gli agenti e i mediatori di assicurazione, iscritti, rispettivamente nelle Sezioni A e B del RUI;

- capo IV disciplina rispettivamente le abrogazioni, la pubblicazione e l'entrata in vigore e del Regolamento.

Il regolamento, sul quale potranno essere formulate osservazioni, commenti e proposte entro il 31 marzo 2011 inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica: controlliinterniantiriciclaggio@isvap.it, attribuisce, similmente a quanto prevedono in altrettante bozze di regolamenti Banca d'Italia e Consob per gli intermediari e le società di revisione, specifici obblighi e compiti in materia di antiriciclaggio a carico del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, dell'alta direzione, delle funzioni di controllo nonché dell'Organismo di vigilanza 231.

La Commissione: al bando entro il 2015

Chimica, alt Ue per sei sostanze

DA BRUXELLES
GIANLUCA CAZZANIGA

La Commissione europea ha deciso ieri di proibire l'uso di sei sostanze chimiche pericolose nell'Ue entro il 2015. «La decisione odierna è un esempio dell'efficace attuazione di Reach e del modo in cui si possa combinare la sostenibilità con la competitività», ha dichiarato in una nota Antonio Tajani, commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria. L'esecutivo comunitario ha spiegato che le sostanze che saranno progressivamente messe al bando «sono cancerogene, tossiche per la riproduzione o persistono nell'ambiente e si accumulano negli organismi viventi». Il divieto riguarda musk xylene (5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene), Mda (4,4'-diamminodifenilmetano), Hbddd (esabromociclododecano), Dehp (di-2-etiltil ftalato), Bbp (ftalato benzilico butilico) e Dbp (ftalato dibutilico). Si tratta di sostanze usate in prodotti di consumo come detersivi, deodoranti per ambienti, vernici, materiali sostitutivi del cuoio e della pelle per borse e materiali tessili. Nonché tappezzerie per case e automobili, mobili, tetti e pavimenti,

tubi e cavi. Nel giro di pochi anni queste sostanze non potranno più essere usate o vendute nel mercato unico, a meno che le imprese non abbiano richiesto per tempo un'apposita autorizzazione. Le domande di autorizzazione saranno esaminate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa). Dopodiché la decisione finale spetterà alla Commissione europea. Gli operatori che intendessero vendere o usare tali sostanze dovranno dimostrare di aver rispettato le misure di sicurezza per controllare adeguatamente i rischi. Oppure dovranno dimostrare che i vantaggi per l'economia e la società sono maggiori degli eventuali rischi. Non solo: gli operatori dovranno inoltre presentare una tabella di marcia per la sostituzione delle sostanze pericolose, se esistono delle valide alternative. La decisione presa ieri dall'esecutivo comunitario fa seguito al completamento della prima fase della registrazione e della notifica delle sostanze chimiche prevista dalla normativa Reach (regolamento europeo numero 1907 del 2006, ndr). Attualmente l'Agenzia sta esaminando oltre 40 sostanze ad alto rischio, oltre alle sei che saranno progressivamente proibite nei prossimi anni.